

**PENSIONE
DI
VECCHIAIA
PER
LAVORI
USURANTI**

**COS'E',
A CHI E' RIVOLTO
ED
I REQUISITI**

La pensione di vecchiaia per lavori usuranti, in base al Dlgs n. 67 del 2011, viene erogata agli addetti a mansioni usuranti e turni notturni e possono ottenere la pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi di età (blocco aspettativa di vita fino al 31.12.2026), se possiedono almeno 30 anni di contributi, di cui un minimo di sette anni di attività usurante o notturna negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, oppure per almeno metà della vita lavorativa.

I lavoratori che maturano i requisiti previdenziali agevolati nel corso del 2025, entro il 1° maggio 2024, devono presentare l'istanza di accertamento del diritto ai benefici previsti dal Dlgs 67/2011, la «c.d. certificazione del diritto».

Le platee che possono godere delle agevolazioni sono delineate dall'articolo 1 del Dlgs 67/2011 ed in particolare:

- 1) addetti a mansioni particolarmente usuranti quali i lavori in galleria, nelle cave, in cassoni ad aria compressa, palombari, lavori ad alte temperature, in spazi ristretti, di asportazione amianto;
- 2) lavoratori adibiti a turni di notte per almeno sei ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e per un minimo di 64 giorni all'anno;
- 3) lavoratori che, al di fuori del caso precedente, prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno;
- 4) addetti alla linea catena che svolgono l'attività in imprese soggette a specifiche voci tariffarie Inail in mansioni caratterizzate dalla ripetizione costante delle stesse;
- 5) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Ai fini dell'applicazione della rivalutazione dei turni notturni di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è altresì richiesta la presentazione dell'accordo/contratto collettivo sottoscritto entro la data del 31 dicembre 2016, dal quale risulti che il lavoro è articolato in turni di 12 ore, svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno.

La scadenza del 1° maggio è importante, in quanto se la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio avviene oltre il termine indicato, comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, **il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari ad uno, due o tre mesi** rispettivamente a seconda se la domanda è presentata dal 2 maggio al 1° giugno; dal 2 giugno al 31 luglio; oppure dal 1° agosto in poi.

La domanda non va confusa con quella di pensionamento che i lavoratori dovranno produrre, se l'Inps accerterà il diritto al beneficio, una volta ricevuto l'accoglimento dell'istanza, come di consueto uno o due mesi prima della decorrenza della pensione.

Fino al 31 dicembre 2026 i requisiti anagrafici – 66 e 7 mesi – non saranno incrementati.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per il diritto alla pensione sono utili anche i periodi contributivi versati all'estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

I periodi contributivi esteri devono rispettare il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (un anno, pari a 52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.

La contribuzione da prendere in considerazione è quella versata nella gestione che liquida il trattamento pensionistico, quindi ***NO CUMULO contributivo***.